



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

ORDINE DI SERVIZIO

N° 10

DEL 5.8.2020

Il Presidente Vicario del Tribunale di Roma
quale coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace

- *premess*o che il 30 giugno 2020 sono cessati i poteri organizzativi straordinari conferiti ai capi degli uffici giudiziari per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da CoViD-19 dall'art. 83, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, come a sua volta modificata dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28;
- *premess*o altresì che, pur in presenza di una significativa riduzione del numero dei contagi, l'emergenza epidemiologica non è affatto cessata e occorre continuare ad assicurare, all'interno dell'ufficio giudiziario adeguate condizioni di igiene e di sicurezza a quanti, a diverso titolo, lo frequentano; peraltro, è stata disposta dal Governo l'estensione dello stato di emergenza sanitaria almeno sino al 15 ottobre 2020;
- *richiamato* il provvedimento prot. n. 8/2020 del 3 luglio 2020, con il quale sono state adottate linee-guida per lo svolgimento dell'attività giudiziaria per il mese di luglio 2020;
- *ritenuto* che occorre fissare linee-guida inerenti le modalità di svolgimento dell'attività di udienza dal prossimo mese di settembre, tali da contemperare le richiamate esigenze sanitarie con la ripresa dell'attività giudiziaria;
- *rilevato* che nello svolgimento delle udienze in presenza e delle attività complementari demandate alle cancellerie è indispensabile continuare a limitare al massimo le occasioni di contatto interpersonale per prevenire il contagio, per cui occorre mantenere un modello organizzativo in grado di coniugare la prevenzione di ogni forma di assembramento delle persone all'interno dell'ufficio giudiziario con la celebrazione delle udienze in sicurezza e con la partecipazione di un numero di persone compatibile con il cd. distanziamento sociale (rispetto della distanza minima di un metro fra le persone) all'interno delle aule;

- tenuto conto che il responsabile tecnico della sicurezza per l'Ufficio del Giudice di Pace in data 3 luglio 2020 ha trasmesso l'aggiornamento del Protocollo di sicurezza da COVID 19 avente effetto dal 1° luglio 2020, nel quale oltre all'osservanza delle misure di contenimento della pandemia come individuate, sono previsti, lo svolgimento di udienze giornaliere da tenersi in tre stanze per ognuno dei tre piani delle sedi di via Teulada civ. 28 e di via Teulada civ. 40 e nelle tre aule dell'edificio di via Gregorio Settimo civ. 22, nonché la riattivazione di un presidio di cancelleria per ognuno dei tre piani dei due plessi di via Teulada;

- considerato che l'udienza con comparizione delle parti dovrà essere tenuta nel pieno rispetto delle prescrizioni impartite nel suddetto piano dal tecnico della sicurezza;

- considerato, in particolare, che per il settore civile l'attività giurisdizionale in presenza dovrà essere svolta per fasce orarie distinte e con chiamata delle singole cause ad orari differenziati, in modo che l'accesso nei locali del l'Ufficio del Giudice di Pace sia limitato alle sole persone interessate alla causa in trattazione; il Referente giurisdizionale provvederà a predisporre la turnazione dei giudici e ad organizzare le udienze in presenza anche in orario pomeridiano (con udienza negli orari 9,00/13,00 e 13,30/17,30) nei giorni dal lunedì al venerdì e in orario antimeridiano nella giornata del sabato nonché alla verifica della compatibilità del numero delle cause fissate con il distanziamento orario e con i tempi prefissati di durata delle due udienze giornaliere per ciascuna aula;

- considerato inoltre che per la trattazione delle udienze in presenza nelle quali il numero prevedibile dei partecipanti non consentirebbe il rispetto del distanziamento sociale all'interno dell'aula nella quale dovrebbe celebrarsi, saranno individuate, nell'ambito di ciascun plesso del settore civile e penale aule di udienza di ampie superfici, da mettere a disposizione delle sezioni secondo un criterio di turnazione predefinito;

- visto l'art. 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, in tema di svolgimento delle udienze civili sino al 31 ottobre 2020, che consente la celebrazione delle stesse nella forma cartolare e da remoto, con conseguente riduzione delle cause in presenza e che, perciò, è opportuno osservare con particolare attenzione;

- *sentiti* i magistrati di ausilio per il settore civile e penale, i referenti dei settori civile e penale, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e l'RSPP;
- *ritenuto*, alla luce delle considerazioni che precedono, di mantenere ferme le prescrizioni e le modalità organizzative già in atto relativamente agli accessi all'Ufficio e ai servizi di cancelleria (v. provv. n. 8/2020 del 3 luglio 2020 citato);
- *ritenuto*, infine, che per consentire lo svolgimento delle udienze in orario pomeridiano sarà istituito un apposito presidio di cancelleria;

DISPONE QUANTO SEGUE

1. ATTIVITA' di UDIENZA

Settore civile

L'attività di udienza del settore civile, già programmata secondo le disposizioni impartite con i provvedimenti del Presidente del Tribunale nelle date 3 aprile 2020 e 4 maggio 2020 e del Presidente Vicario n. 8/2020 del 3.7.2020, resta ferma per le udienze in presenza ed a trattazione scritta, in quanto compatibile con le indicazioni di seguito riportate:

a) udienze in presenza

- il Referente giurisdizionale dando seguito a quanto già in atto all'Ufficio, provvederà ad elaborare un calendario mensile che preveda la turnazione giornaliera dei giudici anche in orario pomeridiano nei giorni dal lunedì al venerdì e in orario antimeridiano nella giornata del sabato, avendo cura di verificare che il numero delle cause fissate per ciascuna udienza sia compatibile con il necessario distanziamento orario e con i tempi prefissati di durata delle due udienze giornalieri;

-le udienze andranno programmate avendo cura di chiamare ogni causa ad orario differenziato, stabilito in ragione della prevedibile durata dell'attività istruttoria da compiere: si invita a dedicare all'assunzione delle prove la parte finale della fascia oraria antimeridiana e quella iniziale della fascia pomeridiana;

- i giudici avranno cura di verificare che non si possano creare, nei corridoi antistanti, potenziali assembramenti fra le persone in attesa di accedere all'aula d'udienza;

-nel programmare le udienze i giudici terranno conto della capienza dell'aula loro normalmente assegnata, considerando che dovrà essere rigorosamente rispettata la distanza minima di un metro fra le persone; nel conteggio delle persone ammesse dovrà essere data preferenza, nell'ordine, a: difensore, parte, testimone/ausiliario del giudice e praticante avvocato.

b) udienze a trattazione scritta -consentite fino al 31 ottobre 2020 ai sensi del comma 4 art. 221, d.l. 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77-

il giudice potrà disporre che le udienze civili che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito in cancelleria di note scritte; tale modalità di trattazione potrà riguardare, in particolare, le cause fissate per la precisazione delle conclusioni e per l'ammissione dei mezzi istruttori.

Non essendo stato ancora avviato nell'Ufficio il "processo civile telematico", le note scritte di parte saranno depositate nella cancelleria del giudice assegnatario del giudizio.

Ufficio Stranieri

L'attività di udienza dell'Ufficio Stranieri, disciplinata dai provvedimenti del Presidente del Tribunale nelle date 3 aprile 2020 e 4 maggio 2020 e del Presidente Vicario del 3.7.2020, resta ferma oltre che per le udienze in presenza, anche quelle tenute con collegamento da remoto e con trattazione scritta. Queste ultime due modalità di udienza sono state, infatti, nuovamente previste dal Legislatore, in via sperimentale fino al 31 ottobre 2020, con l'art. 221, commi 6 e 4, legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del d.l. 19 maggio 2020 n. 34.

a)udienza da remoto. In forza del comma 6 cit. fino al 31 ottobre 2020 i procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento dei cittadini di paesi terzi e quelli di proroga della convalida possono essere trattati con udienza tramite collegamento da remoto utilizzando i sistemi e gli applicativi forniti dal Ministero della Giustizia;

le udienze da remoto sono tenute con le modalità già previste nel decreto del Presidente del Tribunale nelle date 3 aprile 2020 n. 4873 e nelle linee-guida, allegato n. 1 al Decreto del Presidente del Tribunale 4 maggio 2020; in caso di malfunzionamento del collegamento da remoto l'udienza di convalida deve essere tenuta in presenza, nel rispetto del termine di validità della stessa.

b) udienza a trattazione scritta. Le udienze di opposizione al decreto di espulsione del prefetto ed i procedimenti di convalida delle misure alternative al trattenimento sono tenute con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 221, comma 4 citato, utilizzando la PEC in dotazione all'Ufficio Stranieri, con le modalità già previste nelle linee-guida, allegato n. 1 al Decreto del Presidente del Tribunale 4 maggio 2020.

Per le udienze in presenza del settore civile e dell'Ufficio Stranieri, quotidianamente, entro le ore 9,00, la cancelleria di ogni sezione civile interessata fornisce al personale di sicurezza in servizio ai varchi di accesso ai plessi di via Teulada, un elenco delle cause in trattazione per consentire l'ingresso soltanto a quanti ne hanno effettivamente titolo; gli avvocati che si recano all'Ufficio del Giudice di Pace per la trattazione della causa esibiranno al personale di sicurezza copia della comunicazione di cancelleria, in modo da agevolare i controlli; il personale di sicurezza ha cura di evitare assembramenti durante la verifica degli accessi.

Settore Penale

Resta confermata la programmazione dei calendari operata sulla base delle Linee Guida di questa Presidenza dd. 4 maggio 2020, essendovi stata predisposizione dei calendari d'udienza nei mesi di settembre e ottobre 2020 nel rispetto del limite massimo di processi lì fissato, che ancora si giudica compatibile con il principio di precauzione che deve continuare a governare l'organizzazione dei ruoli d'udienza, anche in ragione del contenuto numero di testimoni interessati e della natura essenzialmente documentale di una parte degli affari penali attribuiti alla cognizione del giudice di pace penale (in particolare reati in materia di immigrazione).

Si ribadisce, peraltro, la necessità della rigorosa ottemperanza alle regole del tetto massimo di processi indicati, dello scaglionamento orario degli stessi, della necessità di evitare la compresenza di più persone e la concentrazione delle parti in rapporto all'aula d'udienza interessata.

Disposizioni comuni al settore civile e penale

Restano immutate sul punto tutte le prescrizioni individuate nel provvedimento del Presidente Vicario n. 8/2020 del 3.7.2020 relative allo svolgimento in sicurezza delle attività di udienza ivi disposte che si richiamano integralmente.

2. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Con riferimento al lavoro agile, nel periodo fino al 31 ottobre 2020 va richiamata la "Nuova direttiva in tema di lavoro agile" del Ministero della Giustizia -trasmessa con nota prot. DOG 30.7.2020, 0124543.U- la quale prevede, a fronte del superamento della fase sanitaria emergenziale e al fine di accompagnare l'attuale fase di generale ripresa delle attività, di applicare il lavoro agile "nella più limitata quota della metà del solo personale impiegato in quelle attività concretamente suscettibili di essere svolte al di fuori della sede di lavoro."

Nell'immediato periodo feriale e fino al 15 settembre p.v. deve, invece, ritenersi operativa la speciale previsione del lavoro agile disposta con provvedimento del Presidente Vicario del Tribunale di Roma prot. 29int., circolare interna n. 3 del 4 agosto 2020.

SETTORE CIVILE

Nel settore civile le cancellerie delle sezioni e tutte le ulteriori attività (iscrizione al ruolo, rilascio copie, richieste copie, ufficio decreti ingiuntivi ed archivio) sono state ripristinate con le modalità di ordinario svolgimento anteriori alla emergenza sanitaria.

E' inoltre, pienamente ripristinata la modalità di iscrizione delle nuove cause direttamente allo sportello, con conseguente utilizzazione del servizio postale in via del tutto residuale.

E' di prossima riattivazione anche il c.d. "Punto informativo".

SETTORE PENALE

Rimangono invariate le prescrizioni attualmente in vigore.

3. PRESCRIZIONI GENERALI

Mantengono piena vigenza le disposizioni del piano di sicurezza già adottato, specificamente richiamate nei provvedimenti del Presidente Vicario nelle date 15.6.2020 e 3 luglio 2020.

Si pubblichi sul sito Web del Giudice di Pace di Roma e si comunichi al C.S.M. al sig. Presidente della Corte di Appello di Roma, al presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e ai giudici di Pace.

Roma, 5 agosto 2020

Il Presidente Vicario del Tribunale di Roma
quale coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace

Antonino La Malfa

